



Unione di Comuni Lombarda PRIMA COLLINA

CANNETO PAVESE – MONTESCANO – CASTANA

Provincia di Pavia

Via Casabassa n.7 – 27044 Canneto Pavese – Pavia

Tel. 0385 88021 – fax 0385 241595

e-mail: info@primacollina.it

DECRETO N. 1 DEL 02/01/2024

OGGETTO: CONFERMA DELL' ATTRIBUZIONE - AL SEGRETARIO DELL'UNIONE - DELLA RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO "FINANZIARIO". DETERMINAZIONE MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 50/comma 10 della Legge 267/2000 che attribuisce al Sindaco (da intendersi ovviamente come "Capo dell'Amministrazione") la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l'attribuzione e la definizione degli incarichi di direzione;

RICHIAMATO l'art.97/comma 4 del D.Lgs. 267/00 (c.d. TUEL), che così dispone: *"Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività ... Il segretario inoltre: ... b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi; ... d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco ... ;*

RICHIAMATI:

- le delibere dei Consigli Comunali costituenti l'Unione, con cui veniva costituita la convenzione di Segreteria Comunale tra i Comuni di Arena Po (capofila), Portalbera, Canneto Pavese, Castana e Montescano;
- il Decreto del Sindaco di Arena Po n. 6 del 11/05/2022 con cui il dott. Gian Luca Muttarini, iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, veniva nominato titolare per la convenzione di classe 3 tra i suddetti Comuni;

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi,

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto nel suddetto Regolamento la struttura organizzativa dell'Ente viene suddivisa in n. 5 Aree di Servizio, di cui n. 4 gestite e coordinate da "Posizioni Organizzative";

VERIFICATO che – essendosi resa vacante (dal 01.07.2022) la responsabilità della Area di Servizio "Finanziario" (causa collocamento a riposo dell'allora Responsabile, peraltro incaricata di "Posizione Organizzativa") - era stato formalmente stabilito di attribuire al Segretario dott. Gian Luca Muttarini, titolare della convenzione di Segreteria intercomunale, la responsabilità dell'Area di Servizio "Finanziario" per l'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA nonché per i Comuni di essa costituenti con decorrenza 01.07.2022 e fino al 31.12.2022 e, successivamente con decorrenza dal 01.01.2023 al 31.12.2023;

RITENUTO, in considerazione della dimensione organizzativa dell'Ente e non disponendo ancora di altre unità di personale che possano svolgere tale funzione, conferire ulteriormente al predetto Segretario dell'Unione (attualmente il dott. Gian Luca Muttarini), la Responsabilità dell'Area di servizio suddetta, con decorrenza 01.01.2024 e termine 31.12.2024, salvo proroghe o revoche;

RICHIAMATI:

- il CCNL del 16.11.2022 relativo al personale del Comparto "Funzioni locali" e, in particolare, il Capo II (Disciplina degli incarichi di elevata qualificazione)
- per quanto ancora applicabile l'art.3/comma 1, dell'Accordo n.2 del 22/12/2003 (riferito ai segretari comunali), come modificato dall'art.1 dell'Accordo del 13/01/2009, il quale prevede che al Segretario Comunale di fascia A - qualora gli sia stata attribuita una responsabilità di Servizio ai sensi dell'art. 97/c.4 lett. d), - può essere conferita una maggiorazione della retribuzione di posizione, non superiore al 50% di quella di godimento, calcolata sulla retribuzione di posizione comprensiva dell'indennità di convenzione (25%);
- quanto previsto nella "IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 - 2021/ SEZIONE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (LA CUI "PREINTESA" è STATA SOTTOSCRITTA il giorno 11.12.2023) ed in particolare l'art.60 "Nuova disciplina della retribuzione di posizione"
 1. La retribuzione di posizione è erogata, in base alle classi demografiche degli enti, entro i seguenti valori minimi e massimi complessivi annui lordi per tredici mensilità;
 2. Entro i valori di cui al comma 1, gli enti determinano, previo confronto ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. a), la retribuzione di posizione sulla base dei seguenti criteri di graduazione:
 - a) complessità e responsabilità delle funzioni di cui all'art. 101 del CCNL 17.12.2020 in relazione al contesto organizzativo;
 - b) attribuzione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge incidenti sulle responsabilità interne ed esterne, ivi comprese quelle implicanti la partecipazione ad organismi o commissioni, nonché l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - c) situazioni di oggettivo disagio del contesto ambientale, geografico ed organizzativo, anche connesse all'ubicazione della sede, a carenze di organico o a difficoltà socioeconomiche.

Minimi e massimi della retribuzione di posizione per tipologie di enti

Valori in Euro annui lordi per 13 mensilità;

- 1) enti metropolitani da 43.054,00 a 64.486,96;
- 2) enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali da 35.590,00 a 53.665,99;
- 3) enti fino a 250.000 abitanti da 23.518,00 a 35.912,97;
- 4) enti superiori a 10.000 abitanti e fino a 65.000 abitanti da 16.806,00 a 26.102,22;
- 5) enti tra 3.000 e 10.000 abitanti da 8.646,00 a 14.068,80;
- 6) enti fino a 3.000 abitanti da 8.140,00;

3. Gli enti adeguano i propri ordinamenti alla presente disciplina entro il primo giorno del sesto mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL; nelle more, continuano a trovare applicazioni le disposizioni contenute agli artt. 41, commi 4 e 5 del CCNL 16.01.2001 biennio

economico 1998-1999, l'art. 107, comma 4, del CCNL 17.12.2020. nonché gli artt. 1 e 2 del CCNI del 22.12.2003, i contenuti dell'Allegato A) e l'art. 1 del CCNI 13.01.2009. Le predette norme sono comunque disapplicate dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL.

Con riferimento agli incarichi in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, qualora la retribuzione di posizione di nuova attribuzione in applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 risulti inferiore alla retribuzione di posizione in essere, comprensiva delle maggiorazioni, determinata in base alla previgente disciplina contrattuale, continua ad essere corrisposta la retribuzione di posizione in godimento, fino alla data di scadenza dell'incarico, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n.75/2017.

4. È disapplicato l'art. 107, comma 3 del CCNL 17/12/2020. Gli effetti della presente disapplicazione - ai quali non si applica quanto previsto dall'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 - decorrono dal 31/12/2021.

VERIFICATO che il citato dott. Muttarini, Segretario Comunale iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali nella fascia A, gode di una retribuzione di posizione di €8.230,00 annui lordi che - maggiorata del 25% (indennità di convenzione) - è quindi pari ad €10.287,50 annui lordi - oltre oneri riflessi ed Irap di legge;

RITENUTO, pertanto, in virtù delle norme contrattuali sopra richiamate, di attribuire al Segretario Comunale una maggiorazione della retribuzione di posizione del 50% di quella in godimento - pari ad €5.422,80 annui lordi per 13 mensilità (ossia euro 385,05 mensili) - oltre oneri riflessi ed Irap di legge e ciò per l'intera annualità 2024, salvo revoca anticipata in ragione dell'avvicendamento di personale in servizio presso questo Ente;

VERIFICATO, pertanto, che l'importo complessivo aggiuntivo presunto dovuto per il periodo suddetto (ipotizzato in un intero anno solare) ammonta ad €5.422,80 annui lordi (comprensivo dell'indennità di convenzione), oltre oneri riflessi ed Irap di legge;

DATO ATTO che la suddetta somma sarà corrisposta da parte di questa Unione;

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. di attribuire/confermare al Segretario Comunale dott. Gian Luca Muttarini, titolare della convenzione di Segreteria sopracitata, la responsabilità del Servizio "Finanziario" - per l'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA nonché per i Comuni che la costituiscono con decorrenza 01.01.2024 e sino al 31.12.2024;
2. di stabilire che l'incarico di cui al punto precedente comporta da parte del funzionario interessato - e per servizi ed i procedimenti afferenti - il riconoscimento dell'effettiva responsabilità della gestione secondo i compiti e le funzioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari ed in particolare delle funzioni previste dal combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

3. di dare atto che il presente Decreto ha effetto dal 01.01.2024 e termine 31.12.2024, salvo proroghe o revoca anticipata, in ragione dell'avvicendamento di personale
4. di confermare, in attesa di nuove disposizioni legate all'applicazione del suddetto Contratto CNL come detto in premessa, l'indennità di posizione lorda annua nella misura determinata dal combinato disposto dell'art. 111 CCNL del 17.12.2020, art.41/c. 4 del CCNL del 16.05.2001 nonché dall'art.3/comma 1, dell'Accordo n. 2 del 22/12/2003, come modificato dall'art. 1 dell'Accordo del 13/01/2009 – definita nella percentuale del 50% di quella di godimento, calcolata sulla retribuzione di posizione comprensiva dell'indennità di convenzione, ossia pari ad euro 5.422,80 lordi, oltre oneri riflessi ed Irap di legge;
5. di comunicare il presente Decreto:
 - al Segretario incaricato;
 - alla struttura di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
6. di pubblicare il presente decreto sull'albo pretorio on line dell'Ente nonché in "Amministrazione trasparente" del sito web dell'ente nell'apposita sezione riservata al personale.

Canneto Pavese, 02.01.2024

Il Presidente dell'Unione

Enrica Brega



Visto per accettazione
(Dott. Gian Luca Muttarini)

